

de deferto

ART. 285 (R) D. 4  
T.J. Spese Giustizia  
Si allega l'eventuale pagamento  
o Euro 28.423  
apposto sull'originale.  
Viterbo, 20/12/07

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione Civile

SENT. N° 10891  
RG 1465/06  
C.C. 5369  
REP. 1424/07



nelle persone dei magistrati

Dott. Alessandro Pascolini Presidente

Dott. Maria Inzitari Giudice

Dott. Sabina Lencioni Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 16 del d. lgs 5/2003 e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 1465/2005 R.G., promossa da

██████████, elettivamente domiciliato in Viterbo, via dei Chiodaroli n.10, presso lo studio dell'avv. Massimo Meloni che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso ex art.19 d.lgs 5/2003

ATTORE

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Viterbo, via G. Marconi n.7, presso lo studio dell'avv. Cinzia Luperto che, unitamente all'avv. Umberto Morera, la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo

CONVENUTA

OGGETTO : azione di nullità, annullabilità ed inefficacia contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

0390761329296

Con ricorso ex art.19 d.lgs 5/2003, ritualmente notificato, [REDACTED] premesso di essere stato indotto in modo non corretto a procedere all'acquisto di obbligazioni Argentina avvenuto in data 3.2.1998 su consiglio del direttore della nuova agenzia aperta dalla Cassa di Risparmio di Orvieto spa in Soriano nel Cimino, conveniva in giudizio il predetto istituto di credito, in persona del legale rappresentante in carica, chiedendo che venisse dichiarata, in via principale, la nullità della citata operazione di investimento per violazione delle regole di comportamento e disposizioni di legge previste in materia, con conseguente condanna della Cassa di Risparmio di Orvieto spa alla integrale restituzione della somma di Euro 45.000,00, oltre interessi legali. In via gradata, chiedeva il [REDACTED] la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno per equivalente pari alla somma investita, con interessi dalla domanda al saldo. Si costituiva la Cassa di Risparmio di Orvieto spa che, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità del ricorso promosso dal Ferri ex art.19 d.lgs 5/2003 e, nel merito, si opponeva alle avverse eccezioni e deduzioni chiedendo il rigetto delle domande, siccome infondate in fatto e in diritto, insistendo, in ipotesi di accoglimento, per la restituzione, da parte dell'attore, delle obbligazioni oggetto di causa e delle somme percepite a titolo di interessi, pari a Euro 10.335,93.

Con ordinanza del 19.10.2005, il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile il ricorso sommario avanzato da [REDACTED], assegnando all'attore i termini per la prosecuzione dell'azione nelle modalità della cognizione ordinaria.

A seguito dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio, successivamente depositata dall'attore, il Giudice relatore designato, con decreto del 3.5.2006, rigettava le istanze istruttorie formulate dal [REDACTED] e ammetteva le prove orali articolate dalla Cassa di Risparmio di Orvieto nella nota ex art.10 d.lgs 5/2003, fissando l'udienza di discussione dinanzi al Collegio che, previa conferma del decreto emesso dal relatore, lo delegava per l'assunzione della prova ammessa.

All'esito, veniva fissata nuova udienza di discussione orale dinanzi al Tribunale in composizione collegiale che decideva la causa disponendo che la sentenza venisse depositata a norma del n.5 dell'art.16 d.lgs 5/2003.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Premesso, infatti, che l'odierna controversia attiene alla nota vicenda della Repubblica Argentina che aveva emesso titoli obbligazionari con diverse scadenze e che ha sospeso i pagamenti sia dei ratei di interessi sia del capitale a scadenza del proprio debito pubblico a far tempo dal gennaio 2002, questo Collegio non ritiene di condividere la prospettazione dei fatti operata da [REDACTED] o secondo cui la banca convenuta sarebbe incorsa in una serie di gravi irregolarità giuridico-economico-finanziarie tali da integrare violazioni della disciplina di cui al d.lgs 58/98 e del regolamento Consob n.11522 del 1 luglio 1998, così gravi da determinare la nullità dell'operazione di investimento avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni argentine ordinato dall'attore in data 3.2.1998.

Ed invero, l'esame dell'incarto processuale ha evidenziato come il [REDACTED] abbia regolarmente sottoscritto il contratto di negoziazione, deposito e amministrazione titoli stipulato con la Cassa di Risparmio di Orvieto in data 3.2.1998 - così come l'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine di pari data -, documento in cui si dà atto dell'avvenuta consegna all'interessato di copia del medesimo contratto e dell'allegato sui rischi generali degli investimenti, di guisa che possono ritenersi pienamente rispettati i requisiti di forma e di consegna previsti dall'art.23 del TUF e dagli artt.28 e 30 del regolamento CONSOB, a nulla rilevando la nota emessa dalla banca convenuta in data 21.2.2005 in risposta alla richiesta di rimessione di copia dei suddetti documenti avanzata dall'attore, non provando la circostanza la pretesa mancata consegna della stessa copia al contraente al momento della stipula del contratto.

passando quindi all'esame delle ulteriori doglianze avanzate da [REDACTED] in ordine al mancato rispetto degli obblighi di informazione imposti alla banca convenuta dagli artt.21 TUF e 28 Reg. CONSOB, in ossequio al generale principio di legalità, non ritiene questo Collegio di dover estendere l'applicazione della grave sanzione della nullità al di fuori delle ipotesi in cui questa sia stata espressamente prevista dal legislatore, di guisa che la materia relativa alla violazione delle norme comportamentali dettate dal TUF dovrà sussumersi, più appropriatamente, nell'ambito della disciplina dell'inadempimento contrattuale.

Pertanto, nell'esaminare i comportamenti tenuti dall'intermediario nelle singole fattispecie, il Giudice dovrà valutare l'importanza dell'inadempimento dedotto dall'investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento del danno, sia ai fini dell'eventuale risoluzione del contratto, ogniquale volta le violazioni commesse dovessero risultare di gravità tale da compromettere del tutto l'equilibrio del rapporto negoziale.

Né potrà, poi, prescindersi dall'esame dell'entità del pregiudizio sofferto e dalla verifica del nesso eziologico fra inadempimento e danno, il cui onere probatorio resterà a carico dell'investitore che dovrà, in particolare, dimostrare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario e non, più semplicemente, dell'andamento sfavorevole del mercato.

Nel caso che occupa, [REDACTED] lamenta di non essere stato debitamente informato del rischio dell'investimento, deducendo di essere "macellaio in pensione" con scarsa propensione speculativa, circostanza peraltro smentita dal teste Roselli Paolo, all'epoca dei fatti direttore della filiale di Soriano del Cimino della Cassa di Risparmio di Orvieto, il quale ha dichiarato che l'attore si presentò come persona facoltosa, già cliente di altri istituti bancari e particolarmente interessata ad investimenti con rendimenti elevati.



Orbene, a prescindere da ogni considerazione circa le avvertenze al riguardo contenute nel documento obbligatorio sui rischi generali di investimento che risulta essere stato consegnato all'attore prima della sottoscrizione del contratto di negoziazione, giova evidenziare come il rating accordato dalle principali agenzie internazionali alle obbligazioni argentine nel 1998 è stato "BB" (la migliore della categorie speculative) e solo a decorrere dal marzo 2001, e dunque a distanza di circa tre anni dall'acquisto effettuato dal [REDACTED] si è registrato il declassamento del rating dei Bond Argentina da "BB-" a "B+", sino a giungere con ulteriori declassamenti alla categoria "D" (default).

L'acquisto dell'attore è dunque avvenuto in periodo certamente non sospetto, siccome precedente al primo declassamento operato dalle agenzie internazionali, né può ritenersi che la banca convenuta potesse disporre di particolari informazioni da cui desumere una elevata rischiosità del titolo, la cui categoria speculativa appariva, al contrario, del tutto compatibile con il "profilo" dell'odierno attore.

Per mera completezza, si osserva che quand'anche tempestivamente introdotta solo in sede di memoria di replica ex art.6 d.lgs 5/2003 - a conclusione della quale l'attore contraddittoriamente afferma di "reiterare le conclusioni come formulate in ricorso"!!! -, parimenti priva di pregio sarebbe, in ogni caso, la contestazione relativa all'assunto conflitto di interessi caratterizzante l'operazione di investimento de qua agitur.

Di fatto, l'unico profilo di conflitto dedotto dal [REDACTED] è quello relativo alla vendita dei titoli in contropartita diretta da parte della banca - non risultando neppure contemplata la circostanza che le condizioni applicate all'investitore fossero peggiori rispetto a quelle praticate dagli altri operatori sul mercato -, in ordine alla quale il Ferri risulta essere stato informato, prestandovi consenso, mediante la sottoscrizione dell'ordine di acquisto in cui era espressamente indicata la suddetta modalità di vendita, a norma degli artt. 21 TUF e 27 Reg. CONSOB.

0390761329298

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, d'ufficio in difetto di notula.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da [REDACTED] e condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore della Cassa di Risparmio di Orvieto spa, che liquida in complessive Euro 4.500,00, di cui Euro 300,00 per spese vive, Euro 1700,00 per diritti e Euro 2500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 25.10.2007

Il Presidente

Il Giudice relatore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 06/12/07  
IL CAVALIERE EFF. 88  
(Giudice Relatore)

COPIA CONCORSIVA  
VITERBO  
18/12/07